

ALLEGATO 5 DETERMINA COM.TE P.L. N. \_\_  
DEL 24/11/2025

IL COMANDANTE DELLA P.L.  
(Dott. Orietta Ceccarani)



## CITTA' DI FOSSOMBRONE

Provincia di Pesaro e Urbino  
COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Mercato n. 1 – 61034 FOSSOMBRONE (PU) – Cod. Fiscale e P.iva  
00223590415 Tel. 07217232170

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): [comune.fossombrone@emarche.it](mailto:comune.fossombrone@emarche.it)  
E-mail: [pol.municipale@comune.fossombrone.ps.it](mailto:pol.municipale@comune.fossombrone.ps.it)

## CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO 2026-2031

## SCHEMA DI CONTRATTO

Il Comandante della P.L.

Dott. Orietta Ceccarani

## SOMMARIO

Contratto di servizio.....	2
Articolo 1: Premesse e Definizioni .....	2
Articolo 2: Natura ed Oggetto del contratto .....	3
Articolo 3: Rischio imprenditoriale ed eventuale riequilibrio .....	3
Articolo 4: Durata del rapporto contrattuale .....	4
Articolo 5: Gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi.....	4
Articolo 6: Le condizioni economiche del rapporto .....	5
Articolo 8: Conformità, Fatturazione e pagamento del corrispettivo .....	5
Articolo 9: Tracciabilità dei flussi finanziari.....	6
Articolo 10: Gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali....	7
Articolo 11: Controlli e obblighi di informazione e rendicontazione .....	7
Articolo 12: Penalità e risoluzione del contratto.....	7
Articolo 13: Obbligo di informazione e trasparenza .....	8
Articolo 14: Modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti .....	8
Articolo 15: Le garanzie finanziarie e assicurative .....	9
Articolo 16: Modifiche del contratto – Recesso – Risoluzione anticipata .....	9
Articolo 17: Allegati.....	9

## CONTRATTO DI SERVIZIO

PER LO SVOLGIMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_/\_\_\_\_/202\_\_\_\_) presso la sede del \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ sono presenti:

L'Ente \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, di seguito anche "**Amministrazione**", in persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale dichiara di intervenire in nome e per conto dell'Ente stesso, in esecuzione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

E

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_, capitale sociale euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_/00) i.v., numero di iscrizione nel Registro Imprese di \_\_\_\_\_, di seguito anche "**Affidatario**", in persona del legare rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede della società (di seguito: il Gestore).

### PREMESSO CHE

L'Ente \_\_\_\_\_ ha previsto l'affidamento del servizio di CONCESSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI, come meglio specificato di seguito, sulla base di:

- Delibera G.C. n. 160 del 18/07/2025 avente ad oggetto "*Sosta a pagamento con parcometri nel Comune di Fossombrone. Conferma delle aree destinate e modifica disciplina dei permessi per i residenti*".
- Delibera C.C. n. 30 del 31/07/2025, avente ad oggetto "*Affidamento in concessione del servizio di sosta a pagamento mediante parcometri - Approvazione relazione ai sensi dell'art. 14, comma 2 e 3 del D.Lgs. 23/12/2022 n. 201 concernente il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*".

Il gestore del servizio è stato individuato attraverso la procedura di affidamento di cui:

- alla determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, avente ad oggetto \_\_\_\_\_,
- alla determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, avente ad oggetto \_\_\_\_\_,
- alla determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, avente ad oggetto \_\_\_\_\_.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1: PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

1.2. Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 201/2022 – *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, nonché le seguenti definizioni:

- **Parti** sono l’Ente affidante e l’Affidatario, come individuati in epigrafe;
- **Servizio o Servizio affidato** è il servizio oggetto del presente contratto come specificato nel successivo art.2;
- [aggiungere, all’occorrenza, ulteriori definizioni connesse con la specificità del servizio regolato].

## ARTICOLO 2: NATURA ED OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Con il presente contratto l’Ente affida il Servizio all’Assuntore in regime di CONCESSIONE , alla stregua delle deliberazioni:

- G.C. n. 160 del 18/07/2025,
- C.C. n. 30 del 31/07/2025,
- n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

2.2. Le attività oggetto del servizio sono indicate specificamente nell’allegato “A”, che individua anche l’ambito territoriale ed i limiti geografici; la tipologia e le caratteristiche delle attività affidate; gli investimenti e le relative tempistiche; le modalità di esecuzione previste; gli standard ambientali da osservare.

2.3. Sono in ogni caso comprese nel contratto e nelle previste modalità di remunerazione dell’Affidatario anche tutte le ulteriori attività preparatorie, presupposte, accessorie, connesse e complementari, occorrenti per la piena e completa esecuzione del Servizio affidato, così come indicate in via esemplificativa nello stesso allegato “A”.

2.4. Salvo diversa disposizione contrattuale espressa, l’Affidatario è tenuto a dotarsi di tutte le autorizzazioni, concessioni, ecc. occorrenti allo svolgimento del servizio, nonché di tutti i beni, le attrezzature, le risorse umane e comunque tutto quanto occorrente per lo svolgimento del Servizio affidato.

## ARTICOLO 3: RISCHIO IMPRENDITORIALE ED EVENTUALE RIEQUILIBRIO

3.1. Il Servizio si considera affidato in condizioni di equilibrio economico.

3.2. Gravano sull’Assuntore i seguenti rischi:

- quelli legati all’aumento o alla diminuzione dei costi strumentali all’esecuzione del Servizio affidato;
- quelli inerenti ad eventuali incidenti, sinistri, danni a terzi, sanzioni, imprevisti, ecc. occorsi in occasione del Servizio;
- quelli inerenti al livello della domanda [nel caso di servizio in concessione];[altri eventuali].

3.3. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. La rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dagli atti della procedura di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

In caso di mancato accordo fra le Parti in ordine alla rinegoziazione, ciascuna può recedere dal contratto ed in tal caso l’Affidatario ha diritto esclusivamente all’indennizzo per eventuali investimenti previsti, eseguiti e non ancora ammortizzati, che può essere riconosciuto anche in forma rateale ed a carico dell’Affidatario subentrante. L’Amministrazione può sempre rifiutare la rinegoziazione anche nel caso di indisponibilità della copertura finanziaria eventualmente occorrente, anche in questo caso con il medesimo diritto di recesso per l’Affidatario.

3.4. Eventuali discipline di legge imperative ed incompatibili, in essere al momento dell’affidamento del servizio, prevalgono sul precedente comma. Eventuali discipline di legge sopravvenienti in seguito all’affidamento del servizio non si applicano, salvo che lo prevedano espressamente.

#### ARTICOLO 4: DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

4.1. L’affidamento del servizio ha una durata di 5 (CINQUE) anni, decorrente da \_\_\_\_\_ e con scadenza \_\_\_\_\_.

4.2. È prevista, in favore dell’Amministrazione, un’opzione per il rinnovo, con un ulteriore periodo di durata di \_\_\_\_\_, da esercitarsi, una sola volta, almeno tre mesi prima della scadenza.

[Oppure, qualora ricorra la fattispecie]

Non è prevista alcuna opzione per il rinnovo.

4.3. È escluso in ogni caso il rinnovo tacito.

4.4. L’Affidatario resta comunque tenuto a proseguire il servizio, garantendone la continuità, anche dopo la scadenza, nelle more della procedura per il nuovo affidamento e la conclusione del conseguente contratto. Se tale periodo di proroga tecnica si protrae per oltre \_\_\_\_\_ mesi, l’Affidatario ha diritto ad un indennizzo.

4.5. La durata dell’affidamento è stata determinata in modo da consentire, in ogni caso, all’Affidatario, l’ammortamento delle spese di investimento occorrenti per il servizio, salvo diversa indicazione esplicita ai sensi del successivo art. 6. Il rischio a ciò relativo rimane comunque a carico dell’Affidatario.

#### ARTICOLO 5: GLI OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

5.1. Le Parti si impegnano, per la durata dell’affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

5.2. La gestione del Servizio affidato sarà orientata al graduale miglioramento della qualità e dell’efficienza, anche ai sensi della Carta della qualità del servizio predisposta. A tal fine, l’Affidatario assume l’obbligo di redigere, aggiornare e pubblicare la Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

5.3. Nell’allegato “C” sono indicate le fattispecie, relative ad inadempienze o violazioni dell’Affidatario, cui corrispondono penali pecuniarie, con l’entità di queste, salvo comunque la

risarcibilità del maggior danno, nonché le modalità di ristoro dell’utenza nel caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali di contratto.

5.4. L’Affidatario è tenuto ad osservare gli obiettivi corrispondenti agli indicatori di qualità indicati nell’allegato “B”, in dettaglio per lo specifico Servizio affidato, in conformità a quanto previsto dal Decreto direttoriale 31 agosto 2023 - Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete, in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 201/2022.

5.5. L’Affidatario è tenuto a relazionare all’Ente, con cadenza almeno annuale, in ordine al raggiungimento o al mancato raggiungimento degli obiettivi ed alle misure poste in atto e/o programmate a tal fine.

5.6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, in assenza di giustificato motivo e di adeguati sforzi dell’Affidatario per l’ottenimento del risultato, dà diritto all’Ente di avvalersi della diffida ad adempire ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. e conseguentemente di risolvere il contratto per grave inadempimento.

## ARTICOLO 6: LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RAPPORTO

### *[Caso di concessione]*

6.1. La remunerazione dell’Affidatario deriva dall’incasso delle tariffe a carico dell’utenza per la fruizione del servizio [e dall’ulteriore remunerazione riconosciuta dall’Ente affidante, al fine di assicurare l’equilibrio economico-finanziario del Servizio affidato e di remunerare gli obblighi di servizio pubblico assunti dall’Affidatario].

6.2. L’Affidatario resta tenuto a corrispondere all’Amministrazione il canone se e come previsto e risultante dalla gara per l’aggiudicazione del servizio. Nel caso il canone deve essere versato con le seguenti modalità e tempistiche: MENSILMENTE, ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO. L’Amministrazione può dichiarare risolto il contratto nel caso di mancato pagamento del canone per 2 (DUE) MENSILITÀ [importi/tempo].

6.3. Il livello [massimo] delle tariffe [, l’ulteriore remunerazione riconosciuta dall’Ente affidante] e le previste dinamiche di modifica nel tempo corrispondente alla durata del contratto sono determinati dalla documentazione posta a base di gara e sono indicati nell’allegato “D”.

6.4. Nel caso in cui l’Amministrazione, in corso di rapporto, dovesse introdurre modifiche alle tariffe, non previste od in difformità da quanto previsto dall’allegato D, l’Affidatario avrà diritto di chiedere una rinegoziazione finalizzata esclusivamente a consentire di ripristinare l’equilibrio economico del contratto, a fronte dell’eventuale pregiudizio dovuto alle nuove tariffe come rideterminate.

## ARTICOLO 7: CONFORMITÀ, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

8.1. L’Ente affidante accerterà periodicamente la conformità della prestazione contrattuale agli Allegati B e C e alla Carta dei Servizi pubblicata dall’Affidatario.

8.2. [Nel caso in cui l’Ente affidante sia tenuto a corrispondere una qualche remunerazione all’Affidatario] L’emissione delle fatture, ad opera dell’Affidatario, è subordinata alla verifica, da parte dell’Ente affidante, del rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti nel presente contratto e negli altri documenti richiamati.

8.3. All'esito dei controlli effettuati dall'Ente affidante, qualora il Servizio affidato dovesse risultare non conforme alle condizioni, modalità e termini di cui alla precedente clausola o, comunque, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l'Ente affidante contesta le inadempienze rinvenute all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a \_\_\_\_\_ giorni per presentare eventuali controdeduzioni scritte. Alla scadenza di questo termine, e sulla base delle osservazioni eventualmente presentate, l'Ente affidante valuta se vi siano i presupposti per procedere alla risoluzione del contratto o per applicare le penali.

8.4 Nel caso l'Affidatario debba emettere fatture nei confronti dell'Ente affidante, a sensi del presente contratto, per le attività svolte, dovranno essere osservate le norme fiscali in vigore e dovranno essere indicati, in particolare, i seguenti dati:

- [Qualora ne ricorra la fattispecie] codici CIG e CUP,
- oggetto del contratto,
- regima di IVA applicato,
- \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_.

8.5. L'Affidatario emette le proprie fatture con cadenza \_\_\_\_\_, provvedendo a inviare le stesse in modalità elettronica al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_.

8.6. L'Ente affidante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto entro trenta giorni dalla data dell'emissione della fattura, subordinata all'esito positivo dei controlli di cui alle precedenti clausole.

8.7. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Ente affidante procede alla verifica della regolarità contributiva del gestore ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023 e alla verifica dell'eventuale inadempienza dello stesso ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73, nonché ad ogni altro adempimento o formalità previsti dalla normativa vigente.

## ARTICOLO 8: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

9.1. L'Affidatario assume e si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., tra i quali in particolare gli obblighi di seguito richiamati.

9.2. L'Affidatario si obbliga ad utilizzare uno specifico conto bancario o postale associato esclusivamente al Servizio affidato. Entro \_\_\_\_\_ giorni decorrenti dall'apertura del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima operazione finanziaria, attiva o passiva, inerente al presente contratto, il Gestore comunica allo scrivente ufficio:

- gli estremi identificativi del conto corrente,
- le generalità e codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso,
- ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

9.3. La mancata comunicazione all'Ente affidante dei dati di cui alle precedenti clausole contrattuali, entro il termine perentorio indicato, ovvero il mancato impiego del medesimo conto anche per una sola operazione finanziaria, attiva o passiva, inerente al Servizio affidato costituisce causa di risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

## **ARTICOLO 9: GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO SUL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

10.1. Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, l'Ente affidante svolge nei confronti del soggetto affidatario le attività di monitoraggio di cui all'allegato "E".

10.2. Per le finalità di cui al punto 10.1, l'Ente affidante predisponde con cadenza \_\_\_\_\_ [almeno annualmente], ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 201/2022, il programma dei controlli volto alla verifica del corretto ed effettivo svolgimento delle prestazioni affidate.

10.3. Il programma dei controlli, che individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli, è trasmesso al Gestore con i tempi e le modalità con lo stesso concordate.

10.4. Ai fini della verifica di cui al presente articolo 10, l'Affidatario si impegna a fornire, con i tempi prestabiliti, tutti i dati e le informazioni necessari, assicurando la massima collaborazione.

10.5. Resta comunque in facoltà dell'Ente affidante svolgere ogni altro controllo od ispezione, ritenuto necessari.

## **ARTICOLO 10: CONTROLLI E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE**

11.1. L'Affidatario è tenuto a consentire agli incaricati dell'Ente affidante l'accesso alle sedi ed ai luoghi di svolgimento del servizio, a mostrare i beni strumentali utilizzati, nonché a fornire la documentazione richiesta.

11.2. L'Affidatario è tenuto alla massima collaborazione nel corso dei predetti controlli.

11.3. L'impedimento degli accessi e/o dei controlli, l'omessa trasmissione della documentazione richiesta e/o la mancata collaborazione all'attività di controllo costituiscono grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., e consentono pertanto all'Ente affidante di richiedere la risoluzione del contratto.

11.4. L'Affidatario è obbligato a rendere disponibili all'Ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'art. 50-quater del d. lgs. n. 82/2005, come eventualmente precisato nell'allegato "E".

11.5. L'Affidatario è altresì obbligato a mettere a disposizione dell'Ente affidante, a semplice richiesta, in ogni momento, i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento, come eventualmente precisato nell'allegato "E".

## **ARTICOLO 11: PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

12.1. In caso di inadempienze nella gestione del servizio, l'Ente affidante potrà applicare le penali previste dall'allegato "C", ferma restando la facoltà di richiedere l'eventuale maggior danno.

12.2. La contestazione all'Affidatario, da parte dell'Ente affidante, delle irregolarità nella gestione del servizio ovvero dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali avviene in forma scritta, con messaggio spedito all'indirizzo PEC indicato dall'Affidatario.

12.3. La suddetta comunicazione:

- definisce, ove possibile, i tempi e i modi per il superamento delle inadempienze contestate;
- quantifica il valore delle penali eventualmente applicabili;

- prospetta l'eventuale risoluzione per grave inadempimento ovvero la risoluzione di diritto, nel caso in cui essa sia prevista dal presente contratto;
- definisce i tempi di presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del Gestore non inferiori a [XX] giorni.

12.4. L'ammontare delle penali non potrà cumulativamente eccedere il [XX%] dell'importo contrattuale. In caso di superamento della suddetta soglia, l'Ente affidante potrà invocare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Affidatario.

12.5. Il contratto dovrà intendersi comunque risolto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- a) dolo, frode o grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
- b) perdita de requisiti giuridico-morali di partecipazione alle gare per i contratti pubblici, salvo il *self-cleaning* da parte dell'Affidatario;
- c) perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- d) ingiustificata sospensione o interruzione del servizio per oltre 10 (DIECI) giorni, per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- e) subappalto non autorizzato o cessione del contratto;
- f) violazione grave o reiterata di norme di sicurezza sul lavoro o di norme di tutela ambientale;
- g) situazioni ostative previste dalla normativa antimafia.

## ARTICOLO 12: OBBLIGO DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA

13.1. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna, altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente.

## ARTICOLO 13: MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON GLI UTENTI

14.1. L'Affidatario è tenuto a mettere a disposizione degli utenti del Servizio affidato strumenti di reclamo volti a far valere eventuali irregolarità o inadempienze nell'esecuzione dello stesso Servizio affidato. Tali strumenti assicurano la completa tracciabilità di tutte le fasi, dalla ricezione del reclamo da parte dell'utente fino alla risoluzione dell'irregolarità o inadempienza segnalata. In particolare, il procedimento di reclamo deve prevedere le seguenti fasi:

- pubblicizzazione delle modalità di gestione del reclamo;
- ricezione del reclamo,
- risposta scritta al reclamo,
- definizione delle modalità di risoluzione del reclamo,
- chiusura del reclamo, entro giorni [...] salvi i casi di particolare complessità.

14.2. L'Affidatario è tenuto alla trasmissione all'Ente affidante di una relazione [trimestrale, semestrale, annuale, o secondo altra periodicità], nella quale dovranno essere riportati i dati relativi al numero di reclami ricevuti, ai tempi di presa in carico degli stessi e alle soluzioni approntate per far fronte alle irregolarità e inadempienze segnalate.

14.3. La mancata previsione dei meccanismi di reclamo di cui al presente articolo ovvero il mancato invio della comunicazione entro il termine previsto costituiscono grave inadempimento del presente contratto, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.

## ARTICOLO 14: LE GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE

15.1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione, l'Affidatario rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di € \_\_\_\_\_, in base alle disposizioni di legge.

15.2. L'Affidatario ha l'obbligo di reintegrare il valore della garanzia prestata, in caso di escusione, totale o parziale, ad opera dell'Ente affidante, entro il termine perentorio di [XX] giorni dalla comunicazione scritta ricevuta dal medesimo Ente, pena la risoluzione del contratto, in caso di inutile decorso di un ulteriore termine di tre mesi dalla ricezione di apposita diffida dell'Ente affidante.

15.3. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'intero risarcimento dei danni da inadempimento in favore dell'Amministrazione.

15.4. L'Affidatario è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

- Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di € \_\_\_\_\_;
- Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale € \_\_\_\_\_.

## ARTICOLO 15: MODIFICHE DEL CONTRATTO – RECESSO – RISOLUZIONE ANTICIPATA

16.1. Le modifiche del presente contratto sono regolate dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

16.2. L'Ente affidante ha diritto di recedere dal contratto, in ogni tempo, remunerando le prestazioni fino a quel momento eseguite ed il mancato utile su quelle residue, che si quantifica con le seguenti modalità [...]. In caso di giustificato motivo, per obiettive ragioni di pubblico interesse legate a sopravvenienze, il recesso dell'Ente non dà diritto alla corresponsione del mancato utile, fermo il resto.

16.3. In caso di recesso dell'Ente affidante, si applicano le norme di legge corrispondenti. In ogni caso l'Affidatario ha diritto a essere tenuto indenne per gli investimenti previsti, eseguiti e non ancora ammortizzati, anche in forma rateizzata, come lo sarebbero stati in caso di esecuzione del contratto fino al suo termine di scadenza naturale.

16.4. L'eventuale recesso dell'Ente Affidante non elide gli effetti di eventuali inadempimenti dell'Affidatario già verificatisi, né riduce i diritti corrispondenti dell'Amministrazione stessa.

## ARTICOLO 16: ALLEGATI

17.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) Deliberazione dell'Ente \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (scelta della forma di gestione);
- b) Deliberazione dell'Ente di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (affidamento del servizio);  
[Qualora ne ricorra la fattispecie] Piano Economico Finanziario di affidamento;
- c) Allegato "A" – Oggetto del contratto (art. 2);
- d) Allegato "B" – Obiettivi ed indicatori di qualità (art. 5);

- e) Allegato “C” – Penali per inadempienze (art. 5 e 12);
- f) Allegato “D” –Remunerazione dell’Affidatario (art. 6);
- g) Allegato “E” – Controlli e monitoraggio (artt. 10 e 11);
- h) Programma degli investimenti;
- i) Piano economico-finanziario;
- j) Per i servizi di cui all’art. 24, comma 4, del d. lgs. n. 201/2022: programma di esercizio.